



Comunicazione UFRC 4/09

17 dicembre 2009

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Art. 176 ORC¹

Secondo l'art. 2 cpv. 4 delle disposizioni transitorie della modifica del codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) del 16 dicembre 2005 (DT CO)², le società anonime e le società cooperative, la cui ditta non è conforme alle disposizioni legali in vigore dal 1° gennaio 2008, devono adeguare la loro ditta entro due anni. Le ditte delle società anonime e cooperative che non indicano la forma giuridica devono essere completate con l'aggiunta corrispondente, ai sensi dell'art. 950 CO. Sulla base dell'art. 2 cpv. 4 DT CO, l'ufficiale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta delle società anonime e cooperative dal 1° gennaio 2010. Gli uffici del registro di commercio devono utilizzare le aggiunte seguenti:

Società anonima:

La forma giuridica, abbreviata, in maiuscole, è iscritta nella ditta come segue:

Forma giuridica	Tedesco	Francese	Italiano	Romancio
Società anonima	AG	SA	SA	SA

Se la ditta è iscritta in diverse lingue nazionali, la forma giuridica tradotta nelle stesse lingue deve anche essere aggiunta. Se le ditte denominate in inglese non corrispondono all'art. 950 CO, occorre completarle dalla forma giuridica espressa nella lingua ufficiale del registro. Anzi non spetta all'ufficio del registro di commercio di scegliere l'abbreviazione (Ltd., Inc. o Corp.).

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).

Testo di pubblicazione:

... Nuova ditta: X SA [completata d'ufficio secondo l'art. 176 ORC]. ...

Società cooperativa:

Dato che non esiste un'abbreviazione per la società cooperativa, la forma giuridica è indicata alla fine della ditta, come segue:

Forma giuridica	Tedesco	Francese	Italiano	Romancio	Inglese
Società cooperativa	Genossenschaft	(société) coopérative	(società) cooperativa	associaziun	cooperative

Testo di pubblicazione:

... Nuova ditta: Y Società cooperativa [completata d'ufficio secondo l'art. 176 ORC]. ...

Se non si può stabilire la lingua di una traduzione (per es.: „XL Media Büro [XL Media Office]“; „Office“ può essere tradotto in francese o in inglese da „Burö“), occorre completare la ditta dalla forma giuridica nella lingua ufficiale del registro („XL Media Büro AG [XL Media Office AG]“).

Le ditte commerciali denominate in altre lingue da quelle indicate nella Direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi del 1° aprile 2009, rif. 109, devono essere completate d'ufficio, con l'aggiunta della forma giuridica nella lingua ufficiale del registro.

Se l'ufficio cantonale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta di una società anonima o di una società cooperativa, conformemente all'art. 2 cpv. 4 DT CO, senza che l'ente giuridico abbia adeguato lo statuto, siffatto ufficio respinge ogni ulteriore notificazione per l'iscrizione di una modifica statutaria fintantoché lo statuto non è stato adeguato per quanto concerne la ditta (art. 176 *in fine* ORC).

L'ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio³ contiene nessuna disposizione sulla riscossione di una tassa quando l'ufficio del registro di commercio deve completare d'ufficio una ditta. Secondo l'art. 3 cpv. 2, se non è prevista tassa alcuna, questa è fissata conformemente alla prassi seguita in casi analoghi. Quindi una tassa di 80 franchi può essere riscossa ai sensi dell'art. 5 lett. c cifra 2. Se la società adatta in seguito gli statuti, la tassa prevista all'art. 4 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza precitata (40% della tassa di base) può essere prelevata.

2. Art. 177 ORC

Conformemente all'art. 177 ORC, i nomi commerciali e le insegne iscritti nel registro di commercio devono essere cancellati d'ufficio dal registro principale fino al 31 dicembre 2009.

La cancellazione di nomi commerciali e di insegne può essere effettuata direttamente nel registro principale. Secondo detta disposizione, né l'approvazione dell'ufficio federale del registro di commercio (UFRC) né la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sono richieste: l'UFRC non approverà le cancellazioni, che sono comunque inclusi nel registro giornaliero.

³ Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

3. Funzione “CEO”

La designazione „CEO“(chief executive officer) può essere menzionata nel registro di commercio alla condizione che sia combinata con la funzione di “presidente della direzione”; il presupposto è che la società ha un'organizzazione adeguata.

Testo di pubblicazione:

„Presidente della direzione / CEO“ o „Presidente della direzione (CEO)“.

4. Nessuna iscrizione delle persone giuridiche come organi di direzione

Conformemente all'art. 120 ORC, le persone giuridiche non possono essere iscritte nel registro di commercio come membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a rappresentare l'ente giuridico. Secondo il diritto svizzero una persona giuridica non può esercitare una funzione dirigente; l'iscrizione di “corporate directors” è pertanto esclusa.

Solo le persone fisiche possono formare e esprimere la volontà di una persona giuridica o assumersi la responsabilità. Questo principio deriva segnatamente dalle disposizioni seguenti:

- Le persone giuridiche in quanti tali non possono essere membri del consiglio d'amministrazione. I loro rappresentanti, cioè le persone fisiche, sono tuttavia eleggibili in luogo d'esse (art. 707 cpv. 3 CO).
- Per quanto riguarda la Sagl l'art. 809 cpv. 2 CO prevede esplicitamente che soltanto persone fisiche possono essere designati quali gerenti. Se la persona giuridica o la società commerciale partecipa alla società, essa può designare una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione in sua vece.

Al momento dell'iscrizione di una persona giuridica come socio di una Sagl o come ufficio di revisione è importante assicurare che non si deve precisare nell'iscrizione che la persona non è autorizzata a firmare (art. 119, cpv. 3 ORC *a contrario*).

5. Rappresentanza presso le succursali di enti giuridici con sede all'estero

L'art. 935 cpv. 2 CO e l'art. 160 cpv. 2 LDIP⁴ richiedono per le succursali svizzere d'enti giuridici, la cui sede si trova all'estero, che un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle sia designato ed iscritto nel registro svizzero di commercio. Conformemente alla LDIP, il potere di rappresentanza è regolato dal diritto svizzero.

Secondo la dottrina prevalente e la prassi è sufficiente se il rappresentante della succursale firma con una procura individuale (art. 458s CO)⁵. Questo deriva anche dalla versione francese dell'art. 935 cpv. 2 CO (un fondé de procuration). Un mandato commerciale (art. 462 CO) non è pertanto sufficiente, poiché questo tipo di rappresentanza non può essere iscritto nel registro di commercio.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁴ Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291).

⁵ Cfr. Messaggio concernente la LDIP, ch. 295; GIRSBERGER/RODRIGUEZ, Basler Kommentar zum IPRG, 2^a Ed. Basilea 2007, art. 160 n°18.